


REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA POLITICA
DEL PIANO DI ZONA
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI VALLE CAMONICA



approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica in data 21 febbraio 2017

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA POLITICA DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI VALLE CAMONICA

PREMESSA

Gli organismi di rappresentanza politica per la programmazione del sistema degli interventi e servizi sociali sono individuati nella Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale e nel Comitato dei Sindaci.

Il presente regolamento ne disciplina le modalità di funzionamento così come delineato dalla L. 328/2000 e dalla L.R. n. 3/2008.

Art. 1

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE

L'Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci del Distretto Valle Camonica o dagli Assessori/Consiglieri Comunali formalmente delegati anche di altre Amministrazioni Comunali e, senza diritto di voto, dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona oltre che dal Presidente dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e dal Presidente dell'Ufficio di Piano.

All'Assemblea dei Sindaci possono partecipare, a titolo consultivo e su invito, altri soggetti, Istituzionali e tecnici, a supporto del processo decisionale dell'Assemblea.

All'Assemblea dei Sindaci, che rappresenta il luogo "stabile" della decisionalità politica per quanto riguarda il Piano di Zona e più in generale per le funzioni attribuite dalla L.328/2000 in capo ai Comuni, sono assegnate le seguenti competenze:

- il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona;
- l'approvazione del documento del Piano di Zona e dei relativi aggiornamenti;
- individuazione e scelta delle priorità e degli obiettivi delle politiche sociali distrettuali;
- la verifica della compatibilità di impegni/risorse necessarie;
- la deliberazione del bilancio di previsione distrettuale e di quello consuntivo;
- l'allocazione delle risorse di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali, al Fondo Nazionale per le non autosufficienze, al Fondo sociale Regionale e alle quote di risorse autonome conferite per la gestione associata per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona;
- la nomina/ratifica dei componenti di propria competenza nella Cabina di Regia;
- il governo del processo di interazione tra i soggetti operanti sul territorio con particolare riguardo alla gestione dei servizi;
- l'approvazione dei monitoraggi relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione Lombardia ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.
- la determinazione delle linee guida per la compartecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini.
- la nomina e la revoca motivata del proprio Presidente e del Vice – Presidente.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui sopra non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Piano di Zona, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato dei Sindaci e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile, a pena di decadenza.

Art. 2

Presidente e Vice-Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci è un Sindaco o un suo delegato, votato dalla stessa nella prima seduta. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, secondo le quote da ciascun Comune rappresentate.

Con le stesse modalità si procede alla nomina del Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle funzioni ed attività a lui ascritte, in occasione di ogni sua assenza.

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica 3 anni.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, convoca e presiede l'Assemblea e la rappresenta nei confronti di tutti gli attori sociali coinvolti nel processo di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi socio-assistenziali.

Art. 3

Funzionamento

L'Assemblea dei Sindaci viene convocata dal Presidente su sua iniziativa, oppure su iniziativa del Comitato dei Sindaci, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Le quote di rappresentanza di ciascun Sindaco sono pari al peso attribuito in funzione del numero di residenti del proprio Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente alla data dell'Assemblea, secondo lo schema di seguito riportato:

N. ABITANTI ≤	500	1.000	1.500	2.000	3.000	4.000	5.000	>5.000
PESO	1	2	3	4	5	6	7	INCREMENTO DI 1 OGNI 1000

L'Assemblea dei Sindaci in prima convocazione adotta le proprie determinazioni quando è presente un numero di componenti, secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare i 2/3 della popolazione.

In seconda convocazione la riunione è valida quando è presente un numero di componenti, secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare il 50% della popolazione.

Di norma le decisioni sono assunte a maggioranza di voti, con votazione palese. Sono invece soggette a scrutinio segreto le decisioni concernenti le persone.

L'Assemblea può decidere di procedere a votazione palese, anche relativamente alle decisioni concernenti le persone, solo nel caso in cui la stessa si esprima, all'unanimità, a favore di tale modalità di votazione.

In caso di assenza o di impedimento concomitante del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal componente dell'Assemblea più anziano d'età.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dalla Comunità Montana, via pec, almeno cinque giorni prima della riunione al recapito che verrà comunicato dai componenti l'Assemblea.

Per motivi d'urgenza l'avviso potrà essere inviato o comunicato almeno 24 ore prima della riunione con opportuna modalità.

Le sedute sono pubbliche.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'Ufficio di Piano in qualità di supporto tecnico. L'Ufficio di Piano predispone i materiali relativi agli argomenti all'ordine del giorno e cura la verbalizzazione delle sedute.

Art. 4

Validazione delle decisioni.

Le decisioni politiche relative alla definizione, attuazione e valutazione dei risultati conseguiti del Piano di Zona sono assunte a maggioranza dei voti dei Sindaci presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote di ciascun rappresentante. Le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci sono vincolanti per le Amministrazioni facenti parte dell'ambito e che hanno sottoscritto il Piano di Zona e l'accordo di programma. Nel caso della non adesione di uno o più Comuni ad un servizio, progetto o attività sovra-comunale programmata, i fondi stanziati verranno comunque utilizzati per la realizzazione del progetto stesso in favore dei Comuni aderenti.

La manifestazione della volontà dell'Assemblea dei Sindaci è documentata mediante la stesura di un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'Ufficio di Piano provvederà alla conservazione dei verbali, ordinati con numerazione progressiva e curerà altresì la trasmissione ai Comuni dell'Ambito Territoriale per l'eventuale presa d'atto e/o predisposizione degli atti (deliberazioni o determinazioni) di propria competenza.

Art. 5

Comitato dei Sindaci

Per la funzionalità dell'organo politico è nominato da parte dell'Assemblea dei Sindaci il "Comitato dei Sindaci" formato dal Presidente dell'Assemblea e da 4 membri, da individuare al proprio interno, nominati dall'Assemblea con votazione palese, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente.

Il Comitato dei Sindaci fornisce all'Ufficio di Piano gli indirizzi operativi necessari per la gestione delle attività e dei servizi integrati ed istruisce e trasmette all'Assemblea dei Sindaci gli elementi per la valutazione del sistema integrato di servizi sociali dell'Ambito Valle Camonica.

Compiti principali del Comitato dei Sindaci sono:

- analisi preventiva degli elaborati da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
- analisi periodica delle attività svolta dall'Ufficio di Piano;
- analisi periodica delle attività socio sanitarie inerenti gli snodi dell'integrazione;
- approfondimento degli strumenti di programmazione e delle risorse esterne al perimetro del Piano di Zona che concorrono alla realizzazione del welfare locale;
- il raccordo fra l'Assemblea dei Sindaci e l'Ufficio di Piano;
- attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Sindaci;

- approvazione, in caso di urgenza, delle variazioni di bilancio che dovranno essere ratificate, pena la decadenza, dall'Assemblea dei Sindaci nella prima seduta utile.

Il Comitato è convocato dal Presidente su sua iniziativa, su iniziativa del Comitato stesso, oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti. Le sedute non sono pubbliche.

Il Presidente dell'Ufficio di Piano partecipa alle riunioni senza poter esercitare il diritto di voto. Agli incontri del Comitato dei Sindaci possono inoltre partecipare, a titolo consultivo e su invito, altri soggetti, Istituzionali e tecnici, a supporto del processo decisionale.

Il Comitato è valido con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti. Di norma le decisioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, con votazione palese. Sono soggette a scrutinio segreto le decisioni concernenti le persone. Il Comitato può decidere di procedere a votazione palese, anche relativamente alle decisioni concernenti le persone, solo nel caso in cui lo stesso si esprima, all'unanimità, a favore di tale modalità di votazione.
